REGOLAMENTO (CEE) N. 2015/83 DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 1983

che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1423/82 concernente misure intese ad incentivare l'utilizzazione delle fibre di lino per le campagne di commercializzazione 1982/1983 - 1986/1987

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1423/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, concernente misure intese ad incentivare l'utilizzazione delle fibre di lino per le campagne 1982/1983 - 1986/1987 [1], in particolare l'articolo 1, paragrafo 4,

considerando che, ai fini di una corretta gestione amministrativa, è opportuno che le azioni intese a promuovere il consumo delle fibre di lino decise dalla Commissione siano attuate entro un determinato termine ; che, allo stesso scopo, è necessario prevedere la realizzazione pratica delle suddette azioni secondo procedure appropriate alle caratteristiche tecniche delle varie azioni ;

considerando che la valutazione delle varie proposte presentate nell'ambito delle procedure prese in considerazione dev'essere effettuata secondo criteri che consentano una scelta ottimale ;

considerando che è opportuno che gli Stati membri siano informati delle scelte della Commissione ;

considerando che occorre prevedere le disposizioni necessarie per l'esecuzione corretta delle azioni previste ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il lino e la canapa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. La Commissione adotta, sulla base del programma generale di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1423/82, un programma particolareggiato delle azioni di cui al paragrafo 1 dello stesso articolo che essa intende realizzare per ciascuna delle campagne in questione. Tale programma può riguardare più campagne.

2. Ai fini dell'elaborazione del programma particolareggiato, la Commissione consulta il comitato di gestione per il lino e la canapa secondo la procedura prevista dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1308/70 [2].

Articolo 2

1. Le azioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 1423/82 e che figurano nel programma particolareggiato formano oggetto di bandi di gara pubblici o ristretti. I bandi di gara pubblici sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

2. Le azioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 1423/82 e che figurano nel programma particolareggiato sono effettuate mediante intesa diretta o in seguito a bandi di gara ristretti.

Articolo 3

1. Ai fini della valutazione delle varie proposte presentate dagli interessati, la Commissione tiene conto :

— della loro qualità e del loro costo ;

— della misura in cui l'offerta risponde agli obiettivi delle varie azioni previste ;

— della specializzazione e dell'esperienza dell'offerente nel settore delle azioni previste ;

— delle azioni già compiute in corso nel settore considerato.

Inoltre, la Commissione tiene conto :

a) per le offerte relative alle azioni previste dall'articolo 1, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 1423/82, delle garanzie professionali e finanziarie fornite dall'offerente ;

b) per le offerte relative alle azioni previste all'articolo 1, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 1423/82 :

— della notorietà scientifica dell'interessato ;

— dell'esecuzione possibile del mercato per i prodotti in causa ;

— della scadenza prevedibile dei risultati che si spera di ottenere ;

(1) GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 19.

(2) GU n. L 146 del 4. 7. 1970, pag. 1.

2. La Commissione seleziona le offerte e conclude i contratti. Essa ne informa il comitato di gestione per il lino e la canapa.

Articolo 4

La Commissione procede al pagamento del prezzo convenuto nel contratto mediante versamenti scaglionati in funzione dello stato di avanzamento dei lavori previsti. Può essere richiesta la costituzione di una cauzione destinata a garantire l'esecuzione del contratto. Il versamento del saldo e, se del caso, lo svincolo della cauzione da parte della Commissione sono subordinati alla constatazione, effettuata da quest'ultima, della corretta esecuzione degli obbighi derivanti dal contratto.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione